



COMUNE DI TERNI

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7

del 14 gennaio 2019

OGGETTO:

Istanza Rosa Bernardini (fascicolo n. 537) – Provvedimento di esclusione.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 14 del mese di gennaio alle ore 10.00, nei locali della sede municipale del comune di Terni, si è riunito l'intestato organo nelle persone dei signori

PRESENTE ASSENTE

| | | | |
|----------------------------|------------|---|--|
| Dott.ssa Giulia Collosi | Presidente | x | |
| Dott. Massimiliano Bardani | Componente | x | |
| Dott.ssa Eleonora Albano | Componente | x | |

PREMESSO CHE

- il comune di Terni, con delibera del commissario straordinario n.1 dell'1 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);
- con decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018 è stato nominato l'organo straordinario di liquidazione (OSL) per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell'OSL in data 11 aprile 2018 e l'OSL si è insediato in pari data;
- ai sensi dell'art. 254, comma 2, TUEL il 17 aprile 2018 è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente.

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, TUEL, in base al quale l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

CONSIDERATO CHE

- la sig.ra Rosa Bernardini ha proposto istanza (prot.n. 98250 del 16 luglio 2018) per l'ammissione alla massa passiva del credito di € 331,57 a titolo di rimborso IMU e TASI per l'anno 2016 in quanto, nell'effettuare il versamento dei predetti tributi, l'interessata non ha tenuto conto della riduzione della base imponibile prevista dall'art. 13, comma 3, lettera a), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
- il dirigente competente, con nota prot.n. 167560 del 26 novembre 2018, ha reso l'attestazione di cui all'art. 254, comma 4, TUEL trasmettendo copia della determinazione dirigenziale (direzioni attività finanziarie – aziende) n. 3308 del 15 novembre 2018 dalla quale risulta che il diritto al rimborso non può essere riconosciuto in quanto l'istante non ha presentato la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di legge alla quale il citato art. 13 subordina l'applicazione della riduzione della base imponibile, limitandosi a trasmettere all'ente copia del contratto di comodato d'uso registrato il 19 aprile 2012 presso l'Agenzia delle Entrate;

Con voti unanimi palesi

DELIBERA

- di escludere l'istanza di ammissione presentata dalla sig.ra Rosa Bernardini (prot.n. 98250 del 16 luglio 2018) per mancanza della summenzionata, prescritta attestazione dei requisiti di legge.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e va pubblicata sul sito istituzionale dell'ente a cura degli uffici comunali.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso nei termini di legge al Giudice territorialmente competente.

L'Organo Straordinario di Liquidazione

| |
|----------------------|
| Giulia Collosi |
| Massimiliano Bardani |
| Eleonora Albano |

